

mezz.



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 10/11/2010
ore 12:57

**DECRETO LEGGE 21 AGOSTO 2020, n° 142 "DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA'
PATRIMONIALI E FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO E DELLE QUOTE
SOCIETARIE OVUNQUE DETENUTE"**

Emendamenti di Maggioranza

Emendamento modificativo dell'articolo 4

Art.4

(Dichiarazione tardiva)

1. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre dell'anno di cui al comma 2 dell'articolo 3, è valida, ma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 200,00 (~~duecento/00~~). **500,00 (cinquecento/00).**
2. La dichiarazione presentata successivamente al termine di cui al comma 1 ed entro il 30 giugno dell'anno successivo della presentazione è comunque valida, a condizione che non siano iniziate le verifiche o l'attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato e della Legge n. 166/2013 e successive modifiche con riferimento ai correlati redditi, ma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 400,00 (~~quattrocento/00~~). **1.000,00 (mille/00).**
3. Fatta salva la facoltà d'oblazione di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere liquidate dal dichiarante, il quale deve allegare la relativa quietanza di versamento in sede di presentazione della dichiarazione stessa. Qualora il dichiarante non provvede al pagamento, le sanzioni previste sono duplicate.

Emendamento modificativo dell'articolo 8



Art.8


(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono assoggettate alla sanzione pecuniaria amministrativa pari al ~~3%~~ **20%** del valore **complessivo di mercato calcolato al 31/12 di ciascun esercizio con riguardo alle** ~~totale~~ delle attività/quote non dichiarate, con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00); per le attività/quote non dichiarate, di valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) o euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) se beni immobili, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del ~~5%~~ **30%** sulla parte eccedente dei predetti valori.

2. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto delegato avvengono secondo le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche ed è pertanto ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto provveda, nei termini indicati ai predetti articoli di legge, al pagamento della sanzione prevista.

3. Il controllo ed accertamento delle violazioni dichiarative del presente decreto delegato non segue l'iter procedurale di cui alla Legge n. 166/2013 e successive modifiche. L'Ufficio Tributario effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate, anche per il tramite delle informazioni acquisite dai competenti Uffici ed applica le sanzioni in caso di violazione di cui al presente decreto delegato. L'azione di controllo dell'Ufficio Tributario si prescrive in cinque anni.

 (RTE)
 (NPIR)
 (PACS)

 (DNL)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 10/11/2020
ore 12:57